

Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti"
- Ostra -

Delibera del Consiglio di Amministrazione

n. 4 del 17-05-21

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 18:30, nella sede della Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti", convocato a mezzo di avviso scritto, recapitato a domicilio dei singoli membri, si é riunito, per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Panni Graziano	Presidente	P
Bruni Giulio	Consigliere	P
Landi Lorenzo	Consigliere	P
Rossetti Maria Silvia	Consigliere	P
Piaggese Renato	Consigliere	P

Nominati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0.

Assiste il Segretario: Dott. Luigi Barigelli

Oggetto: Sentenza del tribunale ordinario di Ancona giudice del lavoro - Incarico legale

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra esposto.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che, con ricorso ex-art.414 del c.p.c., notificato in data 13/02/2018 (ns. protocollo n.103/2018), il - omissis - , dipendente della Fondazione, difeso dall'avvocato - omissis - del foro di Ancona, citava in giudizio la Fondazione "*Moroni-Antonini-Morganti*", chiedendo che, a carico della Fondazione medesima, fosse riconosciuta la condotta di *demansionamento e mobbing*, fosse sancito l'obbligo di reintegro del ricorrente nelle mansioni proprie del suo inquadramento, fosse stabilita la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati al ricorrente dalle condotte *mobbizzanti* lamentate;

Premesso che in data 22/04/2021 è stata pubblicata dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale ordinario di Ancona, la sentenza n.123/2021 (*All. 1*), notificata alla Fondazione in data 23/04/2021, con la quale il giudice accoglieva parzialmente il ricorso ex-art.414 del c.p.c. sopra citato, dichiarando "*tenuta la Fondazione Moroni-Antonini-Morganti ad attribuire al ricorrente mansioni equivalenti a quelle previste per la categoria D del CCNL Enti Locali in atti, e superiori a quelle esercitate alla data del ricorso*", condannando "*la medesima Fondazione ... al pagamento della indennità di posizione, già erogatagli fino al 23/2/16, con decorrenza dalla data della revoca, e interessi e rivalutazione come per legge; nonché al pagamento delle spese di lite*", mentre non riconosceva i "*danni non patrimoniali*" derivanti dalle condotte contestate;

Preso atto che a norma degli artt. 325 e 326 del R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile), la notifica della sentenza fa decorrere il termine di 30 giorni per proporre l'eventuale appello contro la sentenza, dopodiché la stessa passa in giudicato (diviene cioè definitiva);

Premesso, altresì, che in data 26/04/2021, al difensore della Fondazione "*Moroni-Antonini-Morganti*", avvocato Manola Micci, giungeva, dall'avvocato di parte avversa, formale richiesta di pagamento delle spettanze indicate nel dispositivo della sentenza, oltre alle spese di giudizio (*All. 2*);

Considerato che in data 4/05/2021, lo *Studio Associato Barigelli Luigi - Tarantino Fabio, commercialisti e consulenti del lavoro*, appositamente interpellato, comunicava, per le vie brevi, la quantificazione, in linea di

massima, dell'onere previdenziale a carico della Fondazione, conseguente ed aggiuntivo rispetto alle spettanze indicate dall'avvocato di parte avversa;
Udita la relazione del presidente in merito all'incontro avuto con gli avvocati Alessandro Lucchetti e Marco Luchetti dello studio legale *Alberto Lucchetti & associati* di Ancona in data 12 maggio u.s., ai quali è stata chiesta, una consulenza legale in materia di diritto del lavoro, alla presenza anche del difensore della Fondazione avvocato Micci e, in videoconferenza, del consigliere avvocato Bruni;

Valutate, pertanto, sia le possibili eccezioni di merito sollevabili contro la sentenza resa dal Giudice di primo grado e sia i possibili rischi di un eventuale giudizio di appello, nonché l'impatto economico a carico della Fondazione, conseguente alla sentenza, oneri accessori inclusi;

Considerato che sarebbe intenzione condivisa dall'intero consiglio di amministrazione quella di evitare il protrarsi di una vertenza legale, qualora si potesse addivenire ad un accordo transattivo che non penalizzasse la Fondazione in misura così pesante come risulterebbe dalla mera e supina accettazione del dispositivo della sentenza;

Considerato, altresì, che la notifica della sentenza di cui sopra, e l'imminenza quindi dei termini oltre i quali la sentenza diverrebbe comunque definitiva, rendono inevitabile la presentazione di un appello anche al solo fine di poter avere i tempi necessari a poter condurre e concludere una trattativa adeguata;

Ritenuto, quindi, che sia necessario ed opportuno affidare un incarico legale all'avvocato Manola Micci, affinché, in via principale e preminente, contatti l'avvocato di controparte al fine di addivenire ad un accordo transattivo che sia migliorativo, soprattutto dal punto di vista economico, per la Fondazione e, in via subordinata e comunque entro il ristrettissimo termine imposto dalla notifica della sentenza ricevuta, ai sensi degli artt.325 e 326 del c.p.c., proponga appello nei confronti della sentenza n.123/2021, pronunciata dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale ordinario di Ancona in data 22/04/2021, nella causa R.G. 104/2018, proposta nei confronti della Fondazione, contestando gli aspetti della sentenza segnalati come non condivisibili;

Visti i parametri ministeriali "*per la liquidazione dei compensi per la professione forense*" di cui al D.M. 10/03/2014, aggiornati da ultimo dal

D.M. 8/03/2018 n.37;

Considerato che in base alle disposizioni dell'art.17 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in linea con quanto previsto dalla delibera A.N.A.C. n.907 del 24/10/2018 (Linee guida n.12 – Affidamento dei servizi legali), al conferimento di incarichi di consulenza legale non si applicano le norme del *Codice dei Contratti Pubblici*; oltre al fatto che comunque l'importo dell'incarico da conferire risulterebbe di gran lunga inferiore alle soglie per procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art.36 del D.Lgs. 50/2016);

Udita, quindi, la proposta del Presidente di affidare l'incarico all'avvocato Manola Micci, affinché, in via principale e preminente, contatti l'avvocato di controparte al fine di addivenire ad un accordo transattivo che sia migliorativo, soprattutto dal punto di vista economico, per la Fondazione e, in via subordinata e comunque entro i termini imposti dalla legge, proponga appello, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, al quale il Presidente propone di estendere il mandato, nei confronti della sentenza n.123/2021, pronunciata dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale ordinario di Ancona in data 22/04/2021, nei confronti della Fondazione,

Udito l'intervento del consigliere Renato Piaggese, il quale pur favorevole ad una trattativa, si dichiara contrario a proporre appello;

Udito, infine, l'intervento del consigliere Giulio Bruni il quale, ricorda i tentativi di trattativa esperiti dall'avvocato Micci nei confronti dell'avvocato di controparte, successivamente alle udienze del mese di settembre 2020 e fino a tutto lo scorso mese di marzo, ed il loro esito negativo;

in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto della Fondazione, con voto contrario del consigliere Piaggese, e voto favorevole degli altri Consiglieri presenti (Bruni, Landi, Panni e Rossetti),

DELIBERA

- 1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) per quanto meglio detto nelle premesse, di conferire, all'avvocato Manola Micci, l'incarico affinché, in via principale e preminente, contatti l'avvocato di controparte al fine di addivenire ad un accordo transattivo che sia migliorativo, soprattutto dal punto di vista economico, per la Fondazione e, in via subordinata e comunque entro il ristrettissimo termine imposto dalla notifica della sentenza ricevuta, ai sensi degli artt.325 e 326 del c.p.c., proponga appello, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, cui il Consiglio Direttivo ritiene di estendere il mandato, nei confronti della sentenza n.123/2021, pronunciata dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale ordinario di Ancona in data 22/04/2021, nella causa R.G. 104/2018, proposta nei confronti della Fondazione, contestando gli aspetti della sentenza segnalati come non condivisibili;
- 3) di dare mandato al presidente di sottoscrivere, la lettera di incarico professionale e la relativa ed eventuale procura alle liti ai nominati legali;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in linea con quanto previsto dalla delibera A.N.A.C. n.907 del 24/10/2018 (Linee guida n.12 – Affidamento dei servizi legali), che al conferimento di incarichi di consulenza legale non si applicano le norme del *Codice dei Contratti Pubblici*;
- 5) di dare atto che la spesa a consuntivo di competenza del corrente anno 2021 troverà imputazione nel conto Altre consulenze / Consulenze legali del bilancio 2021.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Omessi gli allegati

IL SEGRETARIO

(Dott. Luigi Barigelli)

